

D.P.R. 24 gennaio 2012, n. 026/Pres. (1).

L.R. n. 14/1991. Revisione del limite di reddito del nucleo familiare e riduzione per i familiari a carico finalizzati all'ottenimento di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 15 febbraio 2012, n. 7.

IL PRESIDENTE

VISTA la *legge regionale 2 aprile 1991, n. 14* "Norme integrative in materia di diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;

VISTO l'*articolo 3, comma 3, della citata legge regionale 14/1991* che stabilisce che si provveda, annualmente, a fissare il limite di reddito per la concessione degli assegni di studio, nonché le fasce di reddito entro le quali gli assegni stessi vengono percepiti al 75% ed al 50%;

VISTO il comma 12 dell'*articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1* (legge finanziaria 2003), con il quale viene altresì stabilito che, annualmente, si provveda alla revisione dei suindicati limiti di reddito e dell'ammontare della riduzione per i familiari a carico, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

RILEVATO che:

- con l'*articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 23 gennaio 2007, n. 1* "Legge finanziaria 2007" sono state introdotte modifiche concernenti l'introduzione di un nuovo metodo di determinazione della condizione economica familiare, basato sul cosiddetto valore ISEE;

- con successivo provvedimento legislativo (*articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 8* "Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio") è stato disposto il differimento dell'applicazione di tale nuovo sistema con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2007/2008;

- l'applicazione del nuovo metodo, come rettificato dall'*articolo 4, comma 49, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30* (Legge strumentale 2008), è stata contestualmente differita - con il comma 51 del medesimo articolo - a decorrere dal 1° settembre 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2008/2009;

- ai sensi dell'*articolo 7, comma 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9* (Assestamento del bilancio 2009), detto termine è stato ulteriormente prorogato al 1° settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2009/2010;

- ai sensi dell'*articolo 8, comma 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12* (Assestamento del bilancio 2009), detto termine è stato ulteriormente prorogato al 1° settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010/2011;

- ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12* (Assestamento del bilancio 2010), detto termine è stato prorogato al 1° settembre 2011, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2011/2012;

- infine, ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11* (Assestamento del bilancio 2011), detto termine è stato prorogato al 1° settembre 2012, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2012/2013;

PRESO ATTO, quindi che per effetto di tali disposizioni anche per l'anno scolastico 2011/2012, come già per i precedenti, continua a trovare applicazione il requisito di ammissione ai benefici basato sull'accertamento del reddito imponibile complessivo, da adeguarsi annualmente, del nucleo familiare dello studente destinatario dell'assegno;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla revisione del suindicato limite di reddito e dell'ammontare della di riduzione per i familiari a carico, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

CONSIDERATO che, come stabilito dall'*articolo 7, comma 8 della citata legge regionale 9/2008*, nelle more dell'operatività del summenzionato regime ISEE, attualmente prevista a decorrere dal 1° settembre 2012, nella determinazione dell'importo del reddito familiare si applica una riduzione di 5.500,00 euro per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito;

RICORDATO il proprio decreto 4 gennaio 2011, n. 01/Pres. con il quale, da ultimo, sono stati aggiornati in base alla tabella ISTAT, relativa agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati:

- il limite di reddito entro il quale gli assegni sono concessi fino la misura massima stabilita dalla Giunta regionale è stato rideterminato in 30.106,19 euro;

- i limiti della fascia di reddito entro i quali gli assegni sono concessi fino al 75% della misura massima stabilita dalla Giunta regionale, è stato rideterminato in 30.106,20 euro e 45.159,29 euro

- i limiti della fascia di reddito entro i quali gli assegni sono concessi fino al 50% della misura massima stabilita dalla Giunta regionale, è stato rideterminato in 45.159,30 euro a 60.212,40 euro;

- la riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito è stata rideterminata in 5.715,74 euro;

PRESO ATTO che, come risulta dalla tabella ISTAT relativa agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la variazione percentuale rispetto l'anno precedente per l'anno 2010 corrisponde a + 1,6;

Decreta

[Testo del decreto]

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale n. 14/1991*:

a) gli assegni sono concessi fino alla misura massima stabilita dalla Giunta regionale ai richiedenti che fruiscono di un reddito dichiarato ai fini IRPEF non superiore a 30.587,89 euro;

b) la misura massima dell'assegno è ridotta:

- al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 30.587,90 euro e 45.881,84 euro;

- al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 45.881,85 euro e 61.175,78 euro.

2. La riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito è rideterminata in 5.588,00 euro.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

